SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 299

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI, MERAVIGLIA, CALVI, CUTRERA, MARINUCCI MARIANI, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, MARIOTTI, NATALI, CASTIGLIONE, SANTINI, FERRARA Pietro, MARNIGA, GUIZZI, MANIERI, ACONE, GEROSA, CIMINO, SIGNORI, COVATTA, GIUGNI, MANCIA, CASOLI e ZANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1987

Modifica all'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 25 maggio 1970, n. 352, che regola i *referendum* abrogativi e la legislazione di iniziativa popolare, stabilisce, con l'articolo 34, secondo comma, che i *referendum*, di cui all'articolo 75 della Costituzione, se indetti e non ancora effettuati alla data dell'anticipato scioglimento delle Camere, sono sospesi.

Lo stesso articolo, al terzo comma, prevede che i termini del procedimento riprendano a «decorrere dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni».

L'interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato di questo articolo (parere del 24 febbraio 1973) ha fatto sì che, salvo casi abbastanza inconsueti (elezioni anticipate tenute entro il 25 aprile), lo scioglimento anticipato delle Camere provocasse uno slittamento di due anni dalla consultazione referendaria.

Questo è quanto accadde in occasione del *referendum* sul divorzio ed è quanto è destinato ad accadere, se non si tradurranno in legge proposte modificatorie di questo stato di fatto, anche per i *referendum* indetti per il 14 giugno del corrente anno.

L'esperienza di questi anni, trascorsi dalla approvazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, mostra che l'articolo 34, secondo e

terzo comma, produce esattamente quegli effetti turbativi della normale attività legislativa delle Camere che avrebbe dovuto eliminare.

L'esistenza di questa norma può rappresentare infatti un incentivo, per chi voglia evitare o comunque rimandare il normale svolgimento di *referendum* regolarmente indetti, a provocare condizioni di instabilità politica tali da rendere inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere.

Gli effetti negativi dei commi citati dell'articolo 34 non si limitano, però, a quanto fin qui rilevato. Infatti ben più grave è la limitazione, che essi producono, del diritto dei cittadini di valersi di quello strumento di democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione che sono i *referendum*.

Il presente disegno di legge si propone, con una semplice modifica dell'articolo 34 citato, di garantire il diritto dei cittadini di esprimersi, comunque in tempi brevi, sui quesiti referendari, eliminando nel contempo questa causa impropria di instabilità della vita politica del paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti:

«Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere, i termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni.

Su deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica indice con decreto il *referendum* per una domenica compresa tra il terzo ed il quinto mese successivo alla data delle elezioni anticipate».